



**REGOLAMENTO PER LA PROCEDURA DI SANATORIA
DELLE SEPOLTURE CIMITERIALI PRIVE DI TITOLO
CONCESSORIO**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. __ del 28.11.2015

Art. 1 - Finalità e competenze

1. *L'Amministrazione comunale, allo scopo di razionalizzare le concessioni cimiteriali e di sanare le criticità riscontrate in relazione ad eventuali sepolture irregolari, consente ai cittadini la regolarizzazione delle sepolture private prive di regolare titolo concessorio, alle condizioni e secondo le procedure indicate nel presente regolamento.*
2. *L'Ufficio competente per tale procedura è l' Ufficio Affari Generali del Comune di Montescudo, al quale competono tutte le attività necessarie per il perfezionamento del procedimento di sanatoria, ivi compresa quella di rilascio delle nuove concessioni. Resta esclusa dalla delega la riscossione delle somme che dovrà avvenire unicamente a mezzo bollettino di conto corrente postale intestato al Servizio Tesoreria del Comune di Montescudo.*

Art. 2 - Ammissibilità alla regolarizzazione

1. *Sono ammessi a regolarizzazione tutti gli usi irregolari di sepolture private riscontrati o riscontrabili all'interno dei cimiteri comunali, più specificatamente tutte le negoziazioni delle sepolture intervenute a qualsiasi titolo tra privati (vendita, locazione, prestito, cessione gratuita non autorizzata dal Comune ecc.).*
2. *Il soggetto che richiederà di poter usufruire della sanatoria della propria posizione potrà ottenere dal Comune di Montescudo il rilascio di una nuova concessione cimiteriale, per il medesimo tipo di sepoltura, per la durata prevista dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 25/11/99 e ss.mm.ii., ed al costo previsto al successivo art. 7.*

Art. 3 - Modalità di accesso alla sanatoria

1. *I cittadini che entro il 31/12/2015 hanno acquistato, o preso in locazione, o che comunque hanno utilizzato in maniera irregolare loculi o cellette-ossario ceduti dagli originari concessionari (o loro eredi) possono presentare all'Amministrazione Comunale una istanza di ammissione a sanatoria dell'incauto acquisto o dell'uso irregolare del sepolcreto, al fine del riconoscimento ex post in loro favore della titolarità della concessione amministrativa di uso del loculo (o della celletta ossario). L'istanza andrà presentata entro e non oltre il termine di 180 giorni, decorrenti dalla data di affissione di apposito avviso pubblico.*
2. *Le domande, potranno essere depositate a mano presso l'ufficio protocollo del comune, ovvero inviate per posta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno allo stesso ufficio. La domanda di regolarizzazione dovrà essere corredata da atto pubblico o scrittura privata registrata attestante la avvenuta cessione di uno o più loculi (e cellette-ossario) o, in mancanza, almeno da attestazioni di pagamento, quietanze, matrici di assegno, e ogni altro documento che provi l'utilizzo indisturbato del sepolcreto e/o l'onerosità della avvenuta cessione; è ritenuto come prova valida ad avviare la procedura per la regolarizzazione di un acquisto incauto, anche il contratto per il servizio di illuminazione votiva.*

Art.4 - Avvio del procedimento

L'ufficio darà comunicazione all'originario concessionario (o ai suoi eredi) dell'avvio del procedimento di decadenza della concessione originaria.

Art.5 - Decadenza dell'originaria concessione

A conclusione dell'istruttoria, qualora venga accertata la cessione irregolare di loculi, si perverrà con determinazione Dirigenziale alla dichiarazione di decadenza dell'originaria concessione.

Art.6 - Immissione nel patrimonio comunale

Dichiarata la decadenza della concessione originaria l'Ufficio procede, in contraddittorio con il concessionario decaduto (o suoi eredi), alla immissione in possesso dei loculi oggetto della originaria concessione e degli interi manufatti edificati sul suolo cimiteriale; a seguito di tale adempimento i loculi requisiti entrano a far parte del patrimonio comunale e sono disponibili per i seguenti procedimenti, con la validità prevista per ciascuna fattispecie dal vigente Regolamento di polizia Mortuaria:

- a. regolarizzazione dell'assegnazione in capo agli incauti acquirenti dei loculi e/o cellette ossario oggetto di cessione irregolare;*
- b. eventuale riconcessione onerosa agli originari concessionari di una parte dei loculi e/o cellette requisiti;*
- c. concessione a terzi di eventuali ulteriori loculi e/o cellette ossari non ricadenti nelle precedenti ipotesi a) o b).*

Art.7 - Costi della regolarizzazione.

I costi dei loculi rientrati nel patrimonio comunale variano in funzione del soggetto cui vengono assegnati:

- a. per colui che ha richiesto la regolarizzazione di un incauto acquisto è stato fissato un costo di regolarizzazione pari a 500,00 per ogni loculo incautamente acquisito e di € 100,00 per ogni celletta ossario;*
- b. nel caso invece di riconcessione all'originario concessionario dichiarato decaduto (o ai suoi eredi) dei loculi e/o cellette utilizzati in maniera conforme o ancora vuoti il costo fissato risulta molto più elevato, corrispondente rispettivamente a € 500,00 o € 1.800,00 per ogni loculo e a € 100,00 o € 400,00 per ogni celletta ossario;*
- c. per i loculi e/o cellette requisiti dal Comune, da cedere eventualmente a terzi, il costo da sostenere è per ciascun loculo variabile da € 1.300,00 a € 4.000,00 (a seconda della loro ubicazione) e per ciascuna celletta ossario è pari a € 500,00.*

Art.8 - Rilascio concessione al richiedente la sanatoria

Dopo la dichiarazione di decadenza della concessione originaria, la immissione in possesso dei loculi irregolarmente ceduti e la verifica della congruità dei versamenti effettuati dal richiedente la sanatoria, si procede al rilascio delle nuove concessioni agli aventi titolo, ovvero a coloro che hanno chiesto la regolarizzazione di incauti acquisti di uno o più loculi, o agli stessi concessionari decaduti,

o a terzi interessati.

Art. 9 – Entrata in vigore e rinvio

- 1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi i termini di legge dalla sua approvazione mediante delibera di consiglio comunale.*
- 2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle norme di legge in materia di servizi cimiteriali ed al regolamento di Polizia Mortuaria approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 25/11/09 e ss.mm.ii., per quanto applicabili.*